

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2013, n. 17

Disposizioni in materia di contributi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita'. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1981, n. 54 e 28 dicembre 1983, n. 89.

(GU n.7 del 15-2-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 3 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENZE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n.
89

1. L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, concernente gli interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilita', e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 - 1. Alle cooperative che hanno come soci o dipendenti persone con disabilita', come individuate dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, il contributo per il costo della persona occupata puo' essere concesso in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente, per il periodo di occupazione del lavoratore, sino all'80 per cento dei costi salariali.

2. Ai sensi della normativa europea vigente, possono essere, inoltre, riconosciuti in regime de minimis sino all'80 per cento i costi relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno alle persone con disabilita'.

3. I contributi a favore di cooperative che non svolgono attivita' economica sul mercato o che svolgono attivita' meramente locali, non costituenti aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere concessi a copertura degli stessi costi di cui ai commi 1 e 2, con le medesime intensita'. Nel caso in cui la cooperativa svolga anche attivita' economica o di natura non meramente locale, i contributi di cui al presente comma sono concessi per i costi riferiti alle sole attivita' non aventi rilevanza economica o di natura meramente locale, a condizione che il socio o il lavoratore disabile sia impiegato in tali attivita'. Il beneficio deve essere iscritto in apposita contabilita' separata rispetto a quella concernente l'attivita' avente rilevanza economica o non meramente locale eventualmente svolta dalla cooperativa beneficiaria.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla commissione consiliare competente, i criteri e le modalita', anche procedurali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.».

Art. 2

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 89/1983

1. L'art. 3 della legge regionale n. 89/1983 e' abrogato.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. La deliberazione di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 89/1983, come sostituito dall'art. 1, e' adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 89/1983, come sostituito dall'art. 1, si applicano alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2013. A tal fine, le cooperative interessate sono tenute ad integrare la domanda eventualmente gia' presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sulla base delle disposizioni ivi stabilite.

Art. 4

Disposizione finale

1. Le parole «portatori di handicaps», «cittadini portatori di handicaps», «soggetti portatori di handicaps», «lavoratori portatori di handicaps», «cittadini handicappati», «persone portatrici di handicaps», nonche' le parole «portatore di handicap» e «soggetto portatore di handicap», ovunque ricorrono nella legge regionale n. 54/1981 e nella legge regionale n. 89/1983, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole «persone con disabilita'» o «persona con disabilita'», comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

2. Al comma primo dell'art. 4 della legge regionale n. 54/1981, le parole «non portatore di handicap» sono sostituite dalle parole «non disabile».

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Aosta, 18 novembre 2013

ROLLANDIN

(Omissis).